



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1319

Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagista scolastico per lo sviluppo della comunità educante

1. DDL S. 1319 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1319
XVIII Legislatura

Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogo scolastico per lo sviluppo della comunità educante

Titolo breve: *Figura professionale educatore scolastico e pedagogo scolastico*

Iter

21 giugno 2021: ritirato

Successione delle letture parlamentari

S.1319

ritirato

Iniziativa Parlamentare

[Vanna Iori](#) (PD)

Cofirmatari

[Alessandro Alfieri](#) (PD), [Bruno Astorre](#) (PD), [Teresa Bellanova](#) (PD), [Paola Boldrini](#) (PD), [Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) (PD), [Luciano D'Alfonso](#) (PD), [Vincenzo D'Arienzo](#) (PD), [Davide Faraone](#) (PD), [Valeria Fedeli](#) (PD), [Andrea Ferrazzi](#) (PD), [Nadia Ginetti](#) (PD), [Mauro Antonio Donato Laus](#) (PD), [Ernesto Magorno](#) (PD), [Daniele Manca](#) (PD), [Salvatore Margiotta](#) (PD), [Mauro Maria Marino](#) (PD), [Assuntela Messina](#) (PD), [Antonio Misiani](#) (PD), [Tommaso Nannicini](#) (PD), [Edoardo Patriarca](#) (PD), [Roberto Rampi](#) (PD), [Tatjana Rojc](#) (PD), [Daniela Sbrollini](#) (PD), [Dario Stefano](#) (PD), [Valeria Sudano](#) (PD), [Francesco Verducci](#) (PD)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 giugno 2019**; annunciato nella seduta n. 117 del 4 giugno 2019.

Classificazione TESEO

PERSONALE DELLA SCUOLA , PEDAGOGIA , EDUCATORI PROFESSIONALI

Articoli

ISTRUZIONE (Art.1), EDUCAZIONE (Art.1), CONCORSI PUBBLICI (Artt.2, 3), DIPLOMI DI LAUREA (Artt.2, 3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Bianca Laura Granato](#) (M5S) (dato conto della nomina il 29 ottobre 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)** in sede redigente il 25 settembre 2019. Annuncio nella seduta n. 151 del 25 settembre 2019.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1319

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1319

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **IORI**, **ALFIERI**, **ASTORRE**, **BELLANOVA**, **BOLDRINI**, **CUCCA**, **D'ALFONSO**, **D'ARIENZO**, **FARAONE**, **FEDELI**, **FERRAZZI**, **GINETTI**, **LAUS**, **MAGORNO**, **MANCA**, **MARGIOTTA**, **MARINO**, **Assuntela MESSINA**, **MISIANI**, **NANNICINI**, **PATRIARCA**, **RAMPI**, **ROJC**, **SBROLLINI**, **STEFANO**, **SUDANO** e **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2019

Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogo scolastico per lo sviluppo della comunità educante

Onorevoli Senatori. - In tempi di grandi trasformazioni sociali, relazionali e culturali, a fronte di una crescente incertezza educativa, è necessario potenziare lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazione per offrire risposte efficaci alle emergenze educative, affiancare i docenti e i genitori nelle relazioni con gli studenti e le famiglie. La complessità e la criticità di alcune situazioni non può infatti ricadere unicamente sulla figura professionale dei docenti.

L'attuale organizzazione di ogni istituzione scolastica, connotata, ciascuna, da specifiche criticità che possono risolversi più o meno rapidamente ed efficacemente, non prevede in modo strutturale le figure professionali dell'educatore e del pedagogo in funzione di coordinamento, raccordo e supervisione dei processi educativi. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali con competenze specifiche, che non coincidono con le competenze dei docenti i quali restano muniti di titolo di studio idoneo e specializzato nella trasmissione dei saperi. Le figure professionali di educatori e pedagogisti sono inquadrate negli ambiti territoriali definiti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. I commi da 594 a 601 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, riconoscono uno specifico percorso accademico per queste figure indicandone gli ambiti di intervento, tra cui la scuola.

La scuola è il luogo d'incontro delle diverse storie, delle provenienze sociali e familiari, delle diverse modalità relazionali di cui ogni persona è portatrice, è un luogo dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere. L'ambiente scolastico deve perciò garantire strategie pedagogiche finalizzate alla crescita personale e sociale, al progetto di sé, al futuro, all'educazione del singolo alunno e di tutta la comunità educante. Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona.

In ambito scolastico è quindi importante creare, per gli alunni e per il personale, le condizioni idonee a costruire un ambiente di vita che faciliti il lavoro educativo, con l'aiuto di figure professionali di supporto nella continua interazione educativa tra alunni-docenti-famiglia. L'inserimento strutturale di specifiche figure consente di accompagnare gli alunni, supportare le famiglie e favorire le buone prassi educative nelle età evolutive.

Si tratta di due professioni distinte, con obiettivi che convergono ma che non sono sovrapponibili.

L'insegnante è titolare del processo formativo dei ragazzi e delle ragazze, si muove all'interno di una organizzazione strutturata e normata da leggi, ha le competenze disciplinari e un programma

ministeriale da attuare, nel rispetto delle libertà costituzionali. Il pedagogo e l'educatore accompagnano e sostengono l'opera della scuola (genitori-studenti-insegnanti) affinché le relazioni educative siano al centro della comunità nei vari contesti territoriali. Un intervento sistemico, che lavora sui perché, sulle motivazioni, sul senso della condivisione dei percorsi educativi, problematizzando e restituendo domande in una continua ricerca di senso, mantenendo alto lo sguardo pedagogico e la missione educativa della scuola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare riferimento a fenomeni quali la violenza, il bullismo, il cyberbullismo, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti con il sostegno alle capacità educative dei genitori e degli insegnanti, sono istituite per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le figure del pedagogo scolastico e dell'educatore scolastico.

Art. 2.

(Pedagogo scolastico)

1. Il pedagogo scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola e, in particolare, nell'elaborazione e realizzazione del Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), svolge una funzione di coordinamento delle azioni formative intraprese dall'istituzione scolastica, in coerenza con le rispettive determinazioni dei competenti organi collegiali. Nel suo ruolo scolastico, il pedagogo si pone a supporto dell'istituzione scolastica e fa riferimento al dirigente scolastico, al quale risponde direttamente del suo operato.

2. Il pedagogo fornisce al collegio dei docenti, alle sue articolazioni ed ai singoli docenti, alle famiglie degli alunni e ai rappresentanti degli enti pubblici e privati impegnati nelle azioni educative, supporto, orientamento, indicazioni operative per una piena inclusione di ciascun alunno e per favorire al massimo il percorso formativo, anche in linea con gli attuali orientamenti dell'Unione europea in materia di rinnovamento ed efficacia dei sistemi nazionali d'istruzione e di formazione dei paesi membri.

3. Il pedagogo scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al concorso pubblico è la laurea quadriennale in pedagogia o la laurea magistrale nelle classi LM 50, LM 57, LM 85, LM 93 o le lauree previste dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205.

Art. 3.

(Educatore scolastico)

1. Al fine di favorire la crescita e il benessere degli studenti e di assicurare un buon contesto educativo in cui potenziare lo sviluppo della comunità educante, l'educatore scolastico collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, garantendo percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli e migliorare le dinamiche relazionali del gruppo classe, proponendo azioni educative formali e informali, per i docenti, gli studenti e i genitori.

2. L'educatore scolastico, nell'ambito delle finalità inclusive della scuola, accompagna le relazioni tra e con gli insegnanti, i genitori degli studenti e gli studenti, al fine di favorire lo sviluppo delle interazioni educative.

3. L'educatore scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d'accesso al pubblico concorso è la laurea in Scienze dell'educazione (L19) o il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico come stabilito dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1319
XVIII Legislatura

Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagista scolastico per lo sviluppo della comunità educante

Titolo breve: *Figura professionale educatore scolastico e pedagista scolastico*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 111 \(pom.\)](#)

23 ottobre 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 113 \(pom.\)](#)

29 ottobre 2019

[N. 114 \(pom.\)](#)

5 novembre 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 140 \(pom.\)](#)

18 febbraio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 111 (pom.) del 23/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MERCLEDÌ 23 OTTOBRE 2019
111^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Lucia Azzolina e per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 16,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di svolgere un'audizione informale in merito al disegno di legge n. 1146, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Si è inoltre convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. [1319](#) recante "Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante". È stata infine programmata l'attività della prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [IORI](#) (PD) chiede ai Gruppi una riflessione in merito alla possibilità di avviare anche la discussione dei disegni di legge volti a disciplinare la professione di geometra, segnalando il disegno di legge n. [1375](#).

Dopo gli interventi favorevoli a una riflessione al riguardo delle senatrici [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) e [SBROLLINI](#) (IV-PSI), che segnalano anche l'opportunità di svolgere audizioni al riguardo, e del senatore [CANGINI](#) (FI-BP), il [PRESIDENTE](#) assicura che la questione sarà affrontata in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1547\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il

rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) illustra, per quanto di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo, soffermandosi brevemente sull'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 111, che sancisce che le amministrazioni pubbliche, tra le quali sono compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si impegnino, nell'ambito delle proprie competenze, a realizzare gli obiettivi finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Riferisce poi in merito all'articolo 3, il quale, al fine di limitare le emissioni climalteranti inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione. I progetti in questione sono selezionati dal Ministero dell'ambiente in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico. L'articolo in questione demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento. Tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze; a tale riguardo evidenzia come sarebbe preferibile individuare una scadenza successiva al termine per la conversione in legge del decreto-legge medesimo. Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato, che riprende il rilievo in merito alla scadenza per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Lucia AZZOLINA esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice.

Interviene la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), che chiede alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con un'ulteriore osservazione con la quale si inviti la Commissione di merito a valutare la possibilità di far sì che i dati contenuti nella sezione dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, denominata "Informambiente", di cui all'articolo 6, comma 4, del provvedimento d'urgenza siano resi fruibili anche ai docenti, tenuto conto che l'educazione ambientale rientra tra le tematiche dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, previsto dalla legge n. 92 del 2019, in attuazione del quale saranno peraltro emanate apposite linee guida.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S), accogliendo la sollecitazione della senatrice Montavecchi, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Sulla nuova proposta di parere della relatrice esprime parere favorevole il sottosegretario Lucia AZZOLINA.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1421) Deputati Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati dopo un approfondito *iter*, con un consenso molto ampio e di natura trasversale. Propone di fissare sin d'ora, alle ore 12 di lunedì 28 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, al fine di favorire la rapida conclusione della discussione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) riterrebbe utile un approfondimento sul disegno di legge in titolo, anche mediante lo svolgimento di audizioni, esprimendo perplessità sulla qualifica di libreria di qualità e richiamando l'attenzione sulla vendita di libri nelle edicole e nei centri di grande distribuzione; chiede quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti non sia fissato in una data così ravvicinata.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S), pur riconoscendo il ruolo centrale della scuola nel promuovere la lettura, sottolinea l'importanza delle iniziative in luoghi non deputati alla lettura e l'esigenza di valorizzare le biblioteche scolastiche. Condivide la proposta del relatore, auspica la definitiva approvazione del disegno di legge e che possano essere accolti ordini del giorno che ne integrino i contenuti.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) dichiara di condividere pienamente l'iniziativa in titolo, e ringrazia il relatore per la sua illustrazione.

Anche la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara il suo pieno apprezzamento per il disegno di legge n. 1421, soffermandosi sull'importanza della figura professionale del librario e sul ruolo culturale delle librerie, in particolare delle piccole librerie indipendenti.

La senatrice [IORI](#) (PD) condivide l'opportunità di fissare ora, in una data della prossima settimana, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti e si unisce al senatore Marilotti nell'auspicio che possano essere accolti ordini del giorno.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritiene vi siano le condizioni per approvare definitivamente il disegno di legge n. 1421, votato quasi all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e che considera elemento prezioso per rivitalizzare i territori e le comunità.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) dichiara di condividere le finalità perseguite dal disegno di legge, citando il contrasto all'abuso del digitale, che provoca gravi danni alle capacità di apprendimento, e la valorizzazione delle piccole librerie indipendenti.

Anche il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) esprime il proprio favore all'iniziativa in discussione e concorda sull'opportunità di approvarla al più presto, pur dichiarando la disponibilità a individuare un termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti un poco più ampio.

Dopo un breve intervento incidentale del senatore [CANGINI](#) (FI-BP), il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1421 a una seduta della prossima settimana.

Dopo gli interventi della senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), del relatore [VERDUCCI](#) (PD) e della senatrice [GRANATO](#) (M5S), che insistono per fissare sin d'ora detto termine, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare alle ore 12 di martedì 29 ottobre, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1421.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1146) Deputati GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di svolgere un'audizione informale sul disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta.

Comunica inoltre il ritiro degli emendamenti a sua firma 1.2, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) e il sottosegretario Lucia AZZOLINA rinunciano a svolgere la propria replica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa quindi alla discussione degli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di martedì 11 giugno.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti si intendono illustrati e dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all'unico articolo del disegno di legge n. 1146.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) propone di chiedere il deferimento di un affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, sulla dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che su tale proposta non è stata raggiunto l'accordo unanime in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che pertanto tale proposta sarà sottoposta alla votazione della Commissione.

Dopo la dichiarazione di voto contraria del senatore [CANGINI](#) (FI-BP), a nome del suo Gruppo, e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della senatrice Montavecchi è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
visto l'articolo 1, comma 2, che sancisce che le amministrazioni pubbliche, tra le quali sono compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si impegnino, nell'ambito delle proprie competenze, a realizzare gli obiettivi finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
visto l'articolo 3 che finanzia progetti sperimentali - presentati dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti - per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;
considerato che il comma 3 di quell'articolo demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento, stabilendo che tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 111 del 2019, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che il termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 3, comma 3, per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, evitando così la scadenza del termine per l'emanazione del decreto ministeriale prima di quella del termine per la conversione in legge del decreto-legge medesimo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
visto l'articolo 1, comma 2, che sancisce che le amministrazioni pubbliche, tra le quali sono compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le istituzioni universitarie, si impegnino, nell'ambito delle proprie competenze, a realizzare gli obiettivi finalizzati a contrastare i cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
visto l'articolo 3 che finanzia progetti sperimentali - presentati dai comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con più di 100.000 abitanti - per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici;
considerato che il comma 3 di quell'articolo demanda a un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di presentazione delle domande e delle spese ammissibili al finanziamento, stabilendo che tale decreto dovrà essere adottato dal Ministro dell'ambiente, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 111 del 2019, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire che il termine di 45 giorni

stabilito dall'articolo 3, comma 3, per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto decorra dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, evitando così la scadenza del termine per l'emanazione del decreto ministeriale prima di quella del termine per la conversione in legge del decreto-legge medesimo;

si invita la Commissione di merito a valutare la possibilità di far sì che i dati contenuti nella sezione dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, denominata "Informambiente", di cui all'articolo 6, comma 4, siano resi fruibili anche ai docenti, tenuto conto che l'educazione ambientale rientra tra le tematiche dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, previsto dalla legge n. 92 del 2019, in attuazione del quale saranno peraltro emanate apposite linee guida.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 113 (pom.) del 29/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019
113^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In quella sede si è convenuto di integrare il programma di audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato n. 160, concernente i percorsi didattici nelle scuole della storia, con particolare riferimento a quella del Novecento e sulla presenza della traccia di storia tra le prove dell'esame di maturità, con un'ulteriore audizione.

Si è inoltre convenuto di integrare l'ordine del giorno del giorno della Commissione con l'esame dell'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 34, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, sulla dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS, a partire dalle prossime sedute, compatibilmente con lo svolgimento della sessione di bilancio (n. 348).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1146) Deputati GALLO ed altri. - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti parlamentari che si è appena conclusa si è svolta l'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Italiana Editori (AIE) sul disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, e che è stata presentata una documentazione che sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [IORI](#) (PD) che chiede, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'audizione informale che si è appena svolta, di rinviare il seguito della discussione a una seduta della prossima settimana.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(1421\) Deputati Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 3 ordini del giorno e 10 emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Ricorda che nella seduta del 23 ottobre il relatore ha svolto la relazione introduttiva e si è avviata la discussione generale. Avverte inoltre che, dopo gli eventuali ulteriori interventi in discussione generale, le repliche e dopo l'illustrazione e discussione degli emendamenti, il seguito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone, per favorire la conclusione della discussione, se ve ne saranno le condizioni, di chiedere alla Presidenza del Senato di consentire alla Commissione di poter discutere tale disegno di legge in deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che ha convenuto sulla possibilità di consentire alle Commissioni di riunirsi, nelle settimane dedicate ai lavori dell'Assemblea, esclusivamente in orari antecedenti l'inizio della prima seduta e successivi al termine dell'ultima seduta di Aula della settimana. Considerata l'ormai prossima presentazione del disegno di legge di bilancio, propone inoltre di chiedere sin d'ora l'autorizzazione a discutere il medesimo disegno di legge durante la sessione di bilancio, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD) interviene in sede di replica, ringraziando i senatori intervenuti nella discussione generale, nel corso della quale è stata da tutti sottolineata l'importanza delle finalità perseguite con il disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della replica.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa quindi alla fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1421, a partire dagli ordini del giorno, e ricorda la disciplina regolamentare che presiede a questa fase procedurale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli ordini del giorno G/1421/1/7, in tema di reclutamento di bibliotecari in biblioteche e archivi, e G/1421/2/7, volto a intervenire sulla profonda crisi che riguarda il settore delle edicole.

Il senatore [RUFA](#) (L-SP-PSd'Az) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/1421/1/7 e G/1421/2/7.

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S) illustra l'ordine del giorno G/1421/3/7, volto a favorire la diffusione della circolazione del libro, la conoscenza della poesia contemporanea nelle scuole e l'introduzione di forme di premialità per le librerie virtuose.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

L'unico emendamento riferito all'articolo 1 è dato per illustrato.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.1, volto a valorizzare la lettura in vernacolo.

L'unico emendamento riferito all'articolo 3 e gli emendamenti riferiti all'articolo 6 sono dati per illustrati.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 8.1 e 8.2, con i quali si propongono limitate correzioni, che egli considera però di grande impatto per i settori coinvolti.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) interviene per illustrare l'emendamento 9.1.

Il senatore [CANGINI](#) (FI-BP) illustra infine l'emendamento 13.1, con il quale si propone che le disposizioni in discussione si applichino trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge, garantendo così agli operatori del settore il tempo necessario per adeguarsi alla nuova normativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1421.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1319) Vanna IORI ed altri. - Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagista scolastico per lo sviluppo della comunità educante
(Discussione e rinvio)

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, che mira a rendere strutturali nella scuola le figure professionali dell'educatore scolastico e del pedagista scolastico, quali figure di supporto al lavoro didattico svolto dai docenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1421](#)

G/1421/1/7

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Rufa](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1421, recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura",

premessi che:

per conseguire il titolo di bibliotecario sono necessari anni di formazione specifica, di base e avanzata;

tanti bibliotecari provvisti di *curricula* eccellenti lavorano nelle biblioteche italiane da precari, spesso con retribuzioni irrisorie;

la grave carenza di personale bibliotecario nelle biblioteche nazionali centrali, che insieme all'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche) costituiscono l'infrastruttura bibliografica fondamentale dell'Italia, si deve risolvere assumendo personale altamente qualificato,

impegna il Governo:

a procedere quanto prima al reclutamento di bibliotecari per risolvere il problema degli organici di biblioteche e archivi, prospettando soluzioni adeguate che tengano conto dell'esistenza di persone altamente qualificate per ricoprire questi ruoli.

G/1421/2/7

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#), [Rufa](#)

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1421, recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura",

premessi che:

sebbene la crisi libraria sia un dato di fatto e questo disegno di legge intenda fornire una risposta al settore, si intende dare il giusto rilievo anche ad una crisi parallela: quella delle edicole;

le edicole stanno scomparendo e il fenomeno è materialmente palpabile perché, intorno a noi, nelle nostre città, paesi e quartieri, quasi ogni giorno si nota una saracinesca abbassata con un cartello "vendesi";

già tra il 2014 e il 2015 il dato di crisi era palese con la chiusura di circa 13.000 edicole in 13 anni, mentre i dati aggiornati al 2018, ci informano di circa 26.000 edicole rimaste in tutt'Italia, contro le 40.000 degli scorsi anni;

se riprendiamo alcuni dati dei Rapporti 2016 e 2017 sull'industria dei quotidiani in Italia della Federazione italiana Editori Giornali, scopriamo che la contrazione del mercato è di livello elevato. Nel 2007 il fatturato di settore contava più di 41 miliardi di euro mentre, a circa 8 anni di distanza, si è registrato un calo del 26%, con un fatturato annuo di 30 miliardi. Nell'ambito esclusivo dei quotidiani, il fatturato si è praticamente dimezzato arrivando da 4 miliardi a 2 miliardi scarsi. La diffusione dei giornali quotidiani nel 2007 era di 5,4 milioni di copie (+4 milioni di copie di quotidiani gratuiti). Nel 2015 la diffusione dei quotidiani è scesa a 2,9 milioni di copie con i giornali gratuiti praticamente in fallimento. La tendenza è quella della decrescita costante, considerando anche lo sviluppo di realtà come Google e Facebook che con i loro sistemi di news vanno a impoverire ancora di più il fatturato dei tradizionali gruppi editoriali;

per quanto riguarda i guadagni, questi sono ben al di sotto della media: si stima un aggio che si attesta a meno del 20 per cento (ciò significa che un edicolante guadagna meno di 20 centesimi ogni quotidiano da 1 euro venduto);

tutta la crisi editoriale è accomunata dal calo dell'interesse verso la lettura d'approfondimento. Si nota soprattutto nei dati dell'editoria libraria dove il 60 per cento della popolazione non ha letto nemmeno un libro negli ultimi 365 giorni. Si nota allo stesso tempo nelle edicole dove i quotidiani (che spesso vengono tenuti in vita da sovvenzioni pubbliche e pagati tramite la vendita di spazi pubblicitari, in calo però del 27 per cento) sono acquistati ormai per lo più da over 50, riducendo la tiratura o addirittura chiudendo;

di conseguenza per conseguire uno stipendio pieno - togliendo costi e spese - bisogna inventarsi qualcosa di diverso, come ad esempio fornire servizi e prodotti collaterali a quelli classici da edicola (ricariche di cellulari, fotocopie, ricezione pacchi, servizio di pagamento multe, etc);

è innegabile che anche le edicole contribuiscono alla diffusione della lettura, visto che molti testi vengono venduti tramite questo canale e anche i libri vanno ad arricchire quel ventaglio di offerte che le edicole forniscono per cercare di sopravvivere alla crisi,

impegna il Governo:

a trovare le necessarie soluzioni a risolvere in maniera adeguata la profonda crisi che riguarda il settore delle edicole.

G/1421/3/7

[Marilotti](#), [Granato](#), [Montevecchi](#), [Laniece](#), [Rampi](#), [Iori](#), [Russo](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [De Lucia](#), [Vanin](#)

La Commissione, in sede di discussione del disegno di legge n. 1421, recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura",

premesso che:

l'articolo 2 individua un piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, l'articolo 3 definisce i patti locali per la lettura e l'articolo 5 riconosce e promuove la lettura come momento didattico ed educativo degli studenti e quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza;

considerato che:

la Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costituzione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cittadini;

gli obiettivi di promozione e sostegno alla lettura sono raggiungibili con interventi di diversa natura, attraverso la sinergia di Stato, Regioni e degli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione;

ritenuto inoltre che:

negli scenari formativi e didattici contemporanei appare un'esigenza ormai ineludibile quella di valorizzare le biblioteche scolastiche affidando alla gestione delle stesse personale appositamente formato e qualificato;

è necessario, altresì, prevedere una dotazione economica aggiuntiva per istituire premi in libri per gli studenti meritevoli, nonché favorire, per quanto possibile, un passaggio nelle scuole di autori che presentino i loro libri al grande pubblico, stimolando in tal modo l'interazione tra eventi pubblici e mondo della Scuola;

occorre incentivare e approfondire la conoscenza dei poeti viventi, istituendo un circuito virtuoso di poeti e studiosi di poesia contemporanea, che possano attraverso *reading* ed eventi formativi, coinvolgere e promuovere nelle scuole la conoscenza della poesia e delle altre forme espressive;

è importante recuperare le positive esperienze maturate con progetti come «Nati per leggere», i «Presìdi del libro», il *book sharing* e analoghe iniziative finalizzate alla promozione della lettura e al

recupero, alla circolazione e rivalutazione dei libri, quali strumenti di cultura e di formazione della persona, valorizzando, nel medesimo tempo e a tal fine, tutte le iniziative che si svolgono in luoghi non deputati alla lettura per incentivare e coinvolgere un pubblico sempre più vasto di potenziali lettori;

è necessario, infine, incentivare e salvaguardare la presenza sul territorio delle librerie indipendenti, che rappresentano una rete di presidi e di diffusione culturale, nonché istituire per le librerie più virtuose un sistema premiante prevedendo corsi di formazione permanente gratuiti;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati ad attuare anche attraverso il «Centro per il libro e la lettura» ogni misura di indirizzo necessaria per diffondere la circolazione del libro, la conoscenza della poesia contemporanea nelle Scuole e per introdurre forme di premialità per le librerie virtuose.

Art. 1

1.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni."

Art. 2

2.1

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#)

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando, al contempo, la lettura in vernacolo;»

Art. 3

3.1

[De Petris](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I patti locali per la lettura riconoscono il ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l'accesso di ogni soggetto al pensiero e alla cultura.»

Art. 6

6.1

[Drago](#)

Sopprimere l'articolo

6.2

[Drago](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 6

(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti editoriali)

1. Per l'acquisto di libri, prodotti e servizi culturali, per un importo di spesa fino a 1.000 euro per ogni anno solare, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati è concesso un contributo a copertura parziale del costo sostenuto. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto nella misura del 22 per cento del prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e

successive modificazioni.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

3. In alternativa alla compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il venditore può richiedere l'erogazione anticipata da parte dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato.

4. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.3

[Drago](#)

Al comma 3, dopo le parole «di soggetti privati», inserire le seguenti: «, ad eccezione di case editrici, dei soggetti che operano nel settore dello sviluppo di applicazioni didattiche di supporto alla lettura, dei soggetti che rendono servizi di supporto alla lettura,».

Art. 8

8.1

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Giro](#), [Moles](#)

Al comma 2, capoverso 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

i. *dopo le parole: "Per un solo mese l'anno", inserire le seguenti: "ad esclusione del mese di dicembre";*

ii. *sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "25 cento";*

b) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: "In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3,".

8.2

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Giro](#), [Moles](#)

Al comma 2, capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Sono comunque fatte salve operazioni di fidelizzazione del cliente da parte del venditore al dettaglio attraverso l'utilizzo di carte fedeltà o di raccolta punti e altri strumenti analoghi."

Art. 9

9.1

[Saponara](#), [Pittoni](#), [Barbaro](#), [Borgonzoni](#)

Al comma 2, dopo le parole: «, su loro domanda,» inserire le seguenti: «e senza alcun aggravio economico,»

Art. 13

13.1

[Cangini](#), [Alderisi](#), [Giro](#), [Moles](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le disposizioni della presente legge si applicano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge."

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 114 (pom.) del 05/11/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2019
114ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Cristofaro e per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di chiedere l'autorizzazione a discutere in sede redigente i disegni di legge n. 1146 e connesso, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, durante la sessione di bilancio, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Si è convenuto di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sull'impatto del digitale sugli studenti con particolare riferimento ai processi di apprendimento con un'ulteriore audizione.

È stata inoltre definita l'organizzazione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di bilancio, che si svolgerà tendenzialmente in due sedute che saranno convocate nella giornata di giovedì 7 novembre.

Infine, si è stabilito che, dopo la trasmissione dei rapporti alla Commissione bilancio sul disegno di legge di bilancio, atto Senato n. 1586, nello svolgimento delle procedure informative in corso sarà data priorità allo svolgimento delle audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato n. 244, in tema di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è stata autorizzata a discutere il disegno di legge in titolo in deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, come richiesto nella seduta di martedì 29 ottobre. Dopo aver ricordato l'*iter* finora svolto, comunica che la senatrice De Petris ha ritirato gli emendamenti 1.1 e 3.1.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancor pervenuti tutti i prescritti pareri; propone pertanto di rinviare il seguito della discussione alla seduta convocata domani alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea, alla luce della deroga concessa di cui ha appena riferito.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come segnalato in apertura di seduta, nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di chiedere l'autorizzazione a discutere in sede redigente i disegni di legge in titolo durante la sessione di bilancio, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

Su proposta della relatrice [DE LUCIA](#) (M5S), la Commissione conviene di rinviare la discussione congiunta ad altra seduta nel corso della prossima settimana, ove sia stata concessa l'autorizzazione richiesta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1319) Vanna IORI ed altri. - Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogo scolastico per lo sviluppo della comunità educante

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

La relatrice [GRANATO](#) (M5S) interviene sull'ordine dei lavori proponendo di fissare sin d'ora nella giornata di martedì 12 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice [IORI](#) (PD) interviene sull'ordine dei lavori per sottolineare come, a suo giudizio, l'ampia attività conoscitiva svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti consenta alla Commissione di procedere

nella discussione del disegno di legge n. 1319 senza necessità di svolgere audizioni.

Il senatore [MOLES](#) (*FI-BP*) chiede di non fissare un termine per emendamenti così ravvicinato, segnalando come l'avvio della sessione di bilancio precluderebbe comunque la possibilità di proseguire la discussione nelle prossime settimane.

Dopo un chiarimento del presidente [PITTONI](#), la Commissione conviene quindi di non procedere alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Dismissione dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, con riferimento ai criteri di riparto del FUS ([n. 348](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) illustra le finalità sottese alla procedura in titolo. Segnala di aver ritenuto che non fosse necessario procedere ad audizioni in materia, considerati gli approfondimenti svolti anche nella scorsa legislatura. Tuttavia, alla luce delle richieste ricevute, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, ascoltando l'Ente Nazionale Circhi e la LAV Onlus.

Il senatore [MOLES](#) (*FI-BP*) propone di svolgere anche l'audizione della Federazione nazionale ordine veterinari italiani (FNOVI).

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone, a sua volta, l'audizione di un esperto.

La relatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) integra la sua proposta di audizioni con quella richiesta dal senatore Moles, proponendo di valutare in un momento successivo quella richiesta dalla senatrice Saponara. Propone inoltre di svolgere quanto prima tali audizioni.

Sulle proposte della relatrice concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 140 (pom.) del 18/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
140ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di integrare l'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate la prossima settimana con l'esame in sede redigente del disegno di legge n. **1375** recante "Disciplina della professione di geometra e norme per l'adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali" e del disegno di legge n. **1097** recante "Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale".

E' stata inoltre sollecitata la ripresa della discussione in sede redigente del disegno di legge n. **1319** recante "Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante", nonché dell'esame in sede referente del disegno di legge n. **992** recante "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria". Con riferimento a questo ultimo disegno di legge, assunto a base dell'esame congiunto di diversi disegni di legge e per il quale il relatore aveva a suo tempo presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto del 24 luglio scorso, è stata nuovamente sollecitata una riflessione sulla possibilità di proseguire l'esame avendo a riferimento il testo già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (n. 244)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 17)

La relatrice **GRANATO** (M5S), dopo aver ricordato l'ampio e partecipato ciclo di audizioni

informali svolto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in merito all'affare assegnato in titolo, presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Su tale proposta il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Sbröllini ha presentato una riformulazione dell'emendamento 2.13, pubblicata in allegato e che è pubblicato in allegato anche l'emendamento 2.12 (testo 2) corretto.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha ritirato i subemendamenti 1.1000/19, 1.1000/22, 1.1000/23 e 1.1000/24.

Comunica infine che la relatrice, senatrice Angrisani, ha presentato gli emendamenti 3.0.100, 3.0.200, 3.0.300 e 5.100, cui sono stati presentati tre subemendamenti; tutti questi emendamenti sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, tali emendamenti si intendono illustrati.

Le senatrici **IORI** (PD), **GRANATO** (M5S) e **SBROLLINI** (IV-PSI), propongono, in attesa dei prescritti pareri, di rinviare l'esame del disegno di legge n. 1664 e di posticipare la seduta di domani, già convocata alle ore 9, alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** ricorda che, come convenuto poc'anzi, la seduta di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 13 o comunque durante l'eventuale sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.

244

La Commissione,

premessò che:

ad aprile scorso si è convenuto sulla necessità di richiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare in materia di esami di Stato, al fine di esprimere precisi indirizzi al Governo su alcune modifiche alla vigente disciplina;

da giugno 2019 fino a gennaio 2020 sono state svolte numerose audizioni che hanno coinvolto anzitutto alcuni istituti di istruzione secondaria di secondo grado (licei, tecnici e professionali), autorevoli professori universitari, rappresentanti di docenti, dirigenti scolastici, educatori, organizzazioni sindacali, associazioni interessate;

considerato che:

appare condivisibile la "direzione" intrapresa con la modifica della disciplina di cui al rinnovato Capo III del decreto legislativo n. 62 del 2017, con cui sono state apportate significative innovazioni alla struttura e all'organizzazione dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado;

in particolare, anche come emerso nel corso delle audizioni svolte, sono stati introdotti, a livello normativo, cambiamenti condivisibili e condivisi, tra cui: l'aumento del peso specifico attribuito ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100); la definizione di quadri di riferimento omogenei per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e di griglie di valutazione uniformi per l'attribuzione dei punteggi; la pubblicazione durante l'anno di simulazioni nazionali delle prove d'esame; l'inserimento di più discipline caratterizzanti il percorso degli studi nella seconda prova scritta; l'eliminazione della terza prova scritta; la definizione di nuove forme di colloquio orale; la recente eliminazione dell'estrazione a sorte delle buste contenenti l'*incipit* del colloquio medesimo; a fronte di tali innovazioni positive, introdotte a partire dall'anno scolastico 2018/2019 (con l'esclusione, quali requisiti d'accesso all'esame di Stato, della partecipazione alla prova INVALSI e dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PTCO), che sono infatti entrati in vigore a partire dall'anno scolastico 2019/2020), sono state tuttavia rilevate talune criticità relative alle nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, ragion per cui si ritiene necessario evidenziare i difetti più rilevanti al fine di apportare le dovute correzioni, a partire dagli esami di maturità che si svolgeranno dall'anno scolastico 2019/2020;

considerato, inoltre, che:

appare assolutamente indispensabile garantire che l'esame di Stato svolga una funzione sostanziale di accertamento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi, non solo *soft skills* ma anche *hard skills*, entrambe utili alla crescita libera della persona umana e all'orientamento universitario. In tale ottica, alcuni auditi hanno messo in luce l'asimmetria evidente e singolare che deriva dal raffronto tra i risultati ottenuti nel nostro Paese nell'indagine OCSE-PISA 2018, da un lato, e le valutazioni finali negli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, suddivisi per regioni e classi di voto, dall'altro. In particolare, si riscontra un divario tra il Nord e il Sud del Paese in ragione che si consideri la prima o la seconda ricerca, al punto che risulta come sia elevato in Italia il rischio di evidenti disparità circa il sistema di corrispondenza tra la votazione e i livelli di apprendimento raggiunti;

per le ragioni surriferite, con l'obiettivo di riportare in auge la funzione svolta dall'esame di Stato, appare necessario apportare dei correttivi, senza stravolgimenti, volti al perfezionamento dell'applicazione delle novità introdotte dalla riforma, in primo luogo per fugare ogni dubbio sollevato circa le corrette modalità di svolgimento e i parametri e i criteri da utilizzare in sede di valutazione, in modo da accompagnare le scuole e gli studenti durante tutto il percorso di preparazione e compimento degli esami di Stato nel modo più opportuno e confacente;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

1) nell'ottica del perfezionamento delle recenti novità introdotte nella disciplina degli esami di Stato, di intervenire, già dall'anno scolastico 2020/2021, al fine di integrare il contenuto del decreto ministeriale n. 769 del 2018, con l'obiettivo di predisporre griglie di valutazione finalizzate all'individuazione e alla declinazione di più specifici descrittori nella seconda prova scritta, per ciascuno degli indicatori previsti dalle griglie nazionali di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2017, al fine di rendere i criteri per l'assegnazione dei punteggi più corrispondenti a parametri oggettivi ed uniformi, in via generale ed omogenea su tutto il territorio nazionale;

2) con particolare riferimento al colloquio, di fornire al più presto ulteriori indicazioni agli istituti scolastici e alle commissioni esaminatrici in merito ai quesiti e ai contenuti oggetto della fase orale (circa, ad esempio, la formulazione, sintetica o analitica, o l'organizzazione dei medesimi, articolata per nuclei concettuali interdisciplinari o distinta per le singole materie), evitando il riproporsi, in parte, di quei dubbi già sollevati prima dell'eliminazione del sorteggio delle buste, nonché in merito alle modalità di conduzione generali del colloquio medesimo. L'obiettivo degli interventi di chiarimento richiesti va riportato, in primo luogo, all'esigenza di evitare, per quanto possibile, disparità di trattamento tra gli studenti, sia nel confronto tra diversi istituti scolastici sia nel rapporto tra diverse commissioni operanti nel medesimo istituto, come avvenuto nel corso degli esami di Stato nell'anno scolastico 2018/2019. Per tale ragione, sembra opportuno ribadire che la fase orale dell'esame debba ricondursi all'accertamento e alla verifica delle competenze, delle conoscenze e delle capacità intra-disciplinari e inter-disciplinari degli studenti, agevolando lo sviluppo dei percorsi argomentativi multilivello dei maturandi, in un'ottica olistica e onnicomprensiva;

3) in riferimento alla seconda prova, di bilanciare le prove sia nel livello di difficoltà sia nella tipologia, in modo da permettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia l'effettivo accertamento circa l'acquisizione del livello delle competenze, delle conoscenze e delle abilità raggiunte dagli studenti al termine del ciclo degli studi nelle discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per tale ragione, ritenendo opportuna la scelta sull'introduzione di più discipline, appare imprescindibile evidenziare come il livello di difficoltà oggetto delle prove debba risultare corrispondente, in tutte le eventuali parti di cui si compone la seconda prova, ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza;

4) di verificare, nei licei linguistici, in via specifica, la congruità dei livelli delle prove con il livello del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" - QCER previsto dalle Indicazioni Nazionali e di verificare, altresì, la possibilità di adeguare il livello delle prove rispetto al monte orario assegnato alle singole discipline (lingua 1, lingua 2 e lingua 3), onde evitare qualsiasi

"appiattimento" verso il basso del livello minimo richiesto, anche con riguardo alle competenze in lingua straniera possedute dagli studenti al termine della scuola secondaria di primo grado, per puntare al conseguimento di un livello B2;

5) di fornire chiarimenti circa le modalità di effettuazione delle prove di laboratorio nella seconda parte della seconda prova negli istituti professionali, in modo da permettere uno svolgimento "pratico/laboratoriale" che sia necessariamente differenziato e complementare rispetto alla prima parte di carattere progettuale;

6) di intervenire al fine di agevolare la predisposizione di verifiche scritte a più elevata fruibilità ed alta accessibilità per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o bisogni educativi speciali non certificati anche nel corso degli esami di Stato, assicurando coerenza tra l'ottica valutativa utilizzata durante il percorso scolastico e quella utilizzata dalla commissione esaminatrice. In particolare, per gli studenti con DSA, si reputa opportuno un intervento volto a garantire l'eguaglianza sostanziale di trattamento sulla base del piano didattico personalizzato, con l'obiettivo di agevolare l'attuazione delle disposizioni formali e permettere alle commissioni esaminatrici di comprendere nel miglior modo possibile come adeguare la prassi al dettato normativo, con particolare riferimento alla differenziazione di strumenti e metodologie di valutazione. Per gli studenti con BES non certificati, si reputa opportuno fornire nell'annuale ordinanza ministeriale applicativa, indicazioni specifiche;

7) di avviare una approfondita riflessione sulla composizione delle commissioni esaminatrici, sul rapporto tra componente interna e componente esterna e tra prove d'esame e *curriculum* pregresso, al fine di rendere l'esame di Stato maggiormente rispondente ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, anche con l'obiettivo di analizzare le motivazioni delle disparità evidenziate, in molti territori, tra i risultati degli esami e i livelli rilevati dai rapporti OCSE-PISA del 2018, considerato altresì anche l'aumento del peso specifico assegnato dalla normativa ai crediti scolastici ottenuti durante il percorso degli studi (da 25/100 a 40/100);

8) di apportare, nei licei musicali, una variazione alle griglie di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018, approfondendo, in particolare, il rapporto tra il peso assegnato alla parte analitico-descrittiva, rispetto a quella performativa, anche con l'obiettivo di armonizzare i risultati in uscita dei percorsi della filiera musicale con le competenze in entrata previste per l'Alta Formazione, nonché di condurre monitoraggi sistematici su tale aspetto.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1664](#)

Art. 2

2.12 (testo 2 corretto)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 51-quater», nel comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;*

c) *al comma 1, capoverso «Art. 51 -quater », nel comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»;*

d) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 51 quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pari a 231.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai*

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 231.000 euro a decorrere dall'anno 2020»

2.13 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Art. 3

3.0.100/1

[Sbrollini](#), [Faraone](#)

All'emendamento 3.0.100 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) dopo le parole: "prova preselettiva" inserire le seguenti: ", dalla quale sono comunque esentati i soggetti di cui alla successiva lettera e-bis),";

2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) previsione di una quota riservata fino al 40 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, per almeno un triennio a partire dal 2012 ed entro la data di svolgimento del concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 19 commi 5 bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche.»

3.0.100

La Relatrice

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

«1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni educative statali in possesso diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

3.0.200/1

[Iannone](#), [Zaffini](#)

All'emendamento 3.0.200, d o po il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello periferico dal Ministero dell'istruzione, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posti dirigenziali di livello generale, da assegnare uno per ciascun Ufficio scolastico regionale della Basilicata, del Molise e dell'Umbria.»

3.0.200

La Relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. *All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20, maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. *Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera e-ter) del comma 3 dell'articolo 35, la parola: «comunque» è sostituita dalla seguente: «prioritariamente» e dopo le parole «tra i titoli» è inserita la seguente «maggiormente»;*

b) *al comma 1-bis) dell'articolo 52 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca.».*

3.0.300/1

Giro

All'emendamento 3.0.300, capoverso "Art. 3-bis" dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio.»

6. Al comma 2, dopo le parole "2021/2022" aggiungere le parole "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa.".

3.0.300

La Relatrice

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.
3. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale docente assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, il comma 1 dell'articolo 489 ed il comma 2 dell'articolo 527 del decreto legislativo n. 297 del 1994, per il solo anno accademico 2019/2020, sono da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo è considerato come anno accademico intero se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 30 aprile 2020 fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile, in possesso dei requisiti di cui al presente comma, è considerato valido a tutti gli effetti di legge. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Ragionerie provinciali dello Stato, provvede alla liquidazione delle spettanze mensili.

Art. 5

5.100

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis., pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

